


Pubblicato il 17/12/2021

N.07367 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 11257/2021 REG.RIC.**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio****(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11257 del 2021, proposto da

Chiara Ceccani, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento***previa sospensione dell'efficacia,***

per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» nella parte in cui all'Allegato n. 2 dispone che “i candidati PRENOTATI possono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria” senza dettare regole omogenee su tutto il territorio nazionale;
- della graduatoria di Medicina e Odontoiatria, ove parte ricorrente, collocata in posizione n. 14.032, risulta oggi nello status di “rinuncia per mancata dichiarazione”;
- del Bando di concorso dell'Università di Catanzaro, approvato con decreto n. 838 del 29 giugno 2021, nella parte in cui prevede che: “La procedura di immatricolazione online si conclude con la stampa della domanda e il pagamento della tassa di immatricolazione, che vanno fatti pervenire, insieme ai documenti necessari e di seguito elencati, alla segreteria studenti del corso di laurea di interesse nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nel D.M. 26 giugno 2021 n. 733” e che “La consegna di tutta la documentazione deve essere effettuata presso gli sportelli della segreteria studenti di interesse [...]. Si rammenta che non possono essere accettate domande di immatricolazione spedite per posta o per altro mezzo”;
- delle note tecniche per l'immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università in epigrafe;
e per l'accertamento
- del diritto di parte ricorrente ad immatricolarsi regolarmente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro per l'a.a. 2021/2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso all'esame sono impugnati gli atti della procedura selettiva per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l'anno accademico 2021/2022 che hanno condotto all'acquisizione dello status di rinunciataria della parte ricorrente;

Atteso che la stessa ha conseguito, in esito al test di ammissione, un punteggio idoneo a consentirle l'immatricolazione presso l'ateneo resistente;

Rilevato che la medesima ha perfezionato l'iter di immatricolazione per via telematica, con correlata acquisizione del numero di matricola assegnato dal medesimo ateneo;

Atteso che il provvedimento che ha condotto all'acquisizione dello status di rinunciataria afferisce all'iter procedurale definito dalla sede universitaria in parola che stabilisce che la procedura di immatricolazione online si concluda con la stampa della domanda e il pagamento della tassa di immatricolazione e che tali documenti vadano fatti pervenire, insieme ai restanti documenti necessari, alla segreteria studenti entro il termine di quattro giorni;

Ritenuto sussistere il fumus di fondatezza del ricorso stante che la facoltà attribuita dal D.M. 730/2021 in parola ad ogni ateneo di fissare in autonomia le modalità di perfezionamento della procedura di iscrizione deve armonizzarsi con i generali principi di proporzionalità e ragionevolezza degli incumbenti burocratici ascritti in capo ai soggetti che aspirano all'immatricolazione presso gli istituti universitari.

Rilevato che, infatti, tali scelte organizzative, pur demandate ai singoli atenei, non

possono non porsi in linea con l'oramai consolidata prassi di trasmissione e gestione telematica dei dati, soprattutto in un contesto in cui la procedura selettiva sfocia in una graduatoria nazionale, nè possono confliggere con i superiori principi di correttezza e leale collaborazione che sempre devono accompagnare le relazioni tra le parti coinvolte nel procedimento amministrativo anche attraverso un prudente impiego dell'istituto del soccorso istruttorio ogni qualvolta esso non si riveli incompatibile con il concorrente principio della par condicio.

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per la conferma delle misure cautelari rese in sede monocratica, il Collegio ordina all'amministrazione resistente, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, l'adozione di ogni determinazione funzionale a consentire la valida frequentazione del corso di laurea in questione alla ricorrente e di sostenere i test per il superamento degli OPA.

Ravvisati altresì i presupposti per accogliere l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, avanzata da parte ricorrente nel ricorso, dispone, per l'effetto, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e 3, c.p.a. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati individuabili sulla base dei provvedimenti oggetto di impugnazione, autorizzando la notificazione per pubblici proclami del ricorso in accoglimento dell'istanza formulata da parte ricorrente, visti l'elevato numero e le difficoltà connesse all'individuazione di tutti i soggetti controinteressati;

Ritenuto, a tal fine, che la notificazione dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro di apposita informativa contenente l'indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati, nonché della presente ordinanza;

Ritenuto che detta pubblicazione, su istanza di parte ricorrente, dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, e che la medesima ricorrente dovrà provvedere nei successivi gg. 30 (trenta) giorni al deposito della

documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dell'incombente;

Stante la peculiarità della fattispecie, ricorrono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie l'istanza cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 18 maggio 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Roberto Montixi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Montixi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO